COMUNE DI ANACAPRI (NA) VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

DESCRIZIONE	NUMERO PAGINE
1 Premessa sui servizi pubblici locali	2
1.1 Definizioni	2
1.2 L'istituzione e le forme di Gestione	3
1.3 Le modalità di gestione	4
1.4 Il contratto di servizio	5
1.5 gli schemi-tipo	6
1.6 gli adempimenti previsti	6
2 La verifica periodica sulla situazione gestionale dei SPL	8
3 Ricognizione dei servizi pubblici locali	8
4 Servivi pubblici locali	9
4.1 Igiene Urbana	10
a) Natura e descrizione del servizio pubblico locale	11
b) Contratto di servizio	11
c) Sistema di monitoraggio – controllo	
d) Identificazione soggetto affidatario	
e) Andamento economico	
f) Qualità del servizio	
g) Obblighi contrattuali	
h) Vincoli	14
i) Considerazioni finali	14
4.2 Impianti sportivi	
a) Natura e descrizione del servizio pubblico locale	
b) Contratto di servizio	
c) Sistema di monitoraggio – controllo	
d) Identificazione soggetto affidatario	
e) Andamento economico	
f) Qualità del servizio	16
g) Obblighi contrattuali	16
h) Vincoli	16
i) Considerazioni finali	

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc:.
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

a) servizi pubblici locali di rilevanza economica: sono definiti all'art. 2 come "i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"; Ai fini

della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- **b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: s**ono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete "i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, rifiuti, servizio distribuzione gas, servizio distribuzione energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del d.lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicatele eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza

nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del d.lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;

- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del d.lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete,** alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario** (**PEF**), asseverato, da aggiornare triennalmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;

e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale

- sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazione delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali D.Lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Anacapri, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Cimiteri e servizi funebri	Diretta	SI	NO	NO
2	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
3	Igiene urbana	Società in House "Anacapri Servizi s.r.l."	SI	SI	SI
4	Illuminazione votiva	Diretta	SI	NO	NO
5	Impianto sportivo Damecuta	Convenzione con ASD	NO	NO	NO
6	Impianto sportivo Campi di Cerio	Concessione	SI	NO	SI
7	Parcheggi	Diretta	SI	NO	NO

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Anacapri i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	(appaltatore,	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
3	Igiene urbana	Appalto	Società in House "Anacapri Servizi" s.r.l."	31/12/2027	Polizia municipale
6	Impianto sportivo Cerio	Concessione	Russo Fabio (ditta individuale)	31/10/2023	Amministrazione

4.1 IGIENE URBANA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Servizio di igiene ambientale affidato a società in house a totale partecipazione del Comune di Anacapri.

B) Contratto di servizio

Il contratto di servizio ha per oggetto la gestione dei servizi d'igiene ambientale in ogni sua fase. In particolare, l'esecuzione dei seguenti servizi:

- 1. raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati;
- 2. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e assimilati;
- 3. raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e dei rifiuti provenienti da potatura e sfalcio dei giardini (rifiuti assimilati agli urbani);
- 4. raccolta presso la piattaforma ecologica comunale delle tipologie consentite di provenienza domestica;
- 5. trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati raccolti, presso il centro autorizzato e/o di trattamento finale;
- 6. invio (trasporto e conferimento) a centri di stoccaggio e riutilizzo dei materiali raccolti in maniera differenziata;
- 7. servizio di spazzamento delle vie e delle piazze ricadenti nel territorio comunale;
- 8. pulizia degli uffici comunali;
- 9. servizio di affissioni

Il servizio è stato affidato alla società in house "Anacapri Servizi s.r.l." a decorrere dal 01/01/2006. L'Attuale contratto scadrà il 31/12/2027.

Il valore complessivo del servizio affidato viene determinato sulla base del Piano economico finanziario. Per l'anno 2022, il costo a carico del Comune di Anacapri per il servizio di igiene ambientale ammonta ad $\in 2.746.000,00$ oltre IVA.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 29/12/2021;

In relazione agli obblighi posti a carico del gestore e agli obiettivi gestionali, si riporta l'art. 2 del contratto di servizio:

2.1. Obiettivi

La "società", nell'espletamento dei servizi, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) consentire all'amministrazione comunale una più adeguata azione per prevenire e reprimere azioni di abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti;
- b) garantire la gestione costantemente ordinata e tempestiva dei servizi;
- c) mantenimento ed incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti.
- 2.2 I principi fondamentali dell'erogazione dei servizi

La società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi, ancorché taluni di essi non siano rivolti al pubblico, ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27.01.1994 in punto a:

2.2.a Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, la società è tenuta a adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2.2.b Imparzialità

La società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

2.2.c Continuità

L'erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, la società deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

2.2.d Efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. La società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

- 2.3. Obblighi della società affidataria.
- 2.3.a La "società" si obbliga a disporre di attrezzature idonee allo svolgimento dei servizi ed adeguate tecnologicamente, nonché a disporre di personale idoneo per garantire la regolare erogazione degli stessi.
- 2.3.b La "società" si obbliga a raggiungere almeno l'equilibrio economico-finanziario di gestione tenendo conto della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio.
- 2.3.c Per l'espletamento del servizio la società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia. 2.3.d La società si impegna a collaborare con l'amministrazione comunale per approntare ogni necessaria e idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi affidategli anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'amministrazione comunale anche in sede di presentazione delle relative domande.
- 2.3.e La società si impegna a impiantare la gestione dell'attività per obiettivi, mediante sistema di budgeting e relativo controllo di gestione, provvedendo a trasmettere annualmente, o a richiesta dell'amministrazione resoconto economico finanziario dell'attività al corrispondente ufficio comunale,

evidenziando eventuali situazioni straordinarie verificatesi e le determinazioni da assumere in merito, l'analisi degli scostamenti obiettivi/risultati. Le determinazioni contenute nel piano tecnico-economico, finanziario sono l'esplicazione degli obiettivi e delle direttive definite dal Comune cui si devono attenere gli organi direttivi della società nella gestione degli affari di ordinaria amministrazione.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, è l'Ufficio Partecipazioni societarie, organismo interno all'Ente, che opera in base al Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulla società partecipata Anacapri Servizi S.r.l, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/10/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 68 del 18/12/2019

D) Identificazione soggetto affidatario

Anacapri Servizi s.r.l. a socio unico, P. IVA 05269961214

Tipologia di controllo: controllo analogo Percentuale di partecipazione: 100%

Numero amministratori: 1

Numero sindaci: 1

E) Andamento economico

Nel PEF sono riportate tutte le indicazioni in relazione all'andamento economico secondo le direttiva ARERA

Le entrate e le spese relative al servizio di igiene ambientale dell'ultimo triennio sono le seguenti:

	2020	2021	2022
Ruolo tari	3.146.776,24	3.127.347,12	3.251.419,79
Accertamenti	45.338,52	50.862,49	68.601,84
Costo complessivo servizio igiene ambientale	3.103.385,26	3.127.914,11	3.302.061,62

F) Qualità del servizio

I risultati raggiunti sono in linea rispetto a quelli previsti contrattualmente; la percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2022 è pari al 72,52%

G) Obblighi contrattuali

Si veda il punto B)

H) Vincoli

Il servizio viene svolto in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti;

I) Considerazioni finali

All'esito della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale, si ritiene che la gestione del servizio rispetti i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; la gestione del servizio non incide negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale. In merito alla gestione futura del servizio, le due Amministrazioni isolane hanno intrapreso il percorso per costituire una società unica, in quanto a breve l'ATO Napoli 3, assegnerà all'isola di Capri uno specifico S.A.D.

4.2 Impianti sportivi

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Nel Comune di Anacapri sono presenti i seguenti impianti sportivi:

- il campo sportivo di Damecuta in convenzione con la Società Sportiva ASD;
- i Campi di Cerio dove sono presenti un campo di calcetto e, dall'anno 2023 un campo di padel, dati in concessione fino al 31/10/2023 ad una Ditta individuale;

Per il campo sportivo di Damecuta è stata sottoscritta una convenzione che non prevede alcuna corresponsione di corrispettivo con la Società sportiva dilettantistica presente sul territorio che svolge attività agonistica di calcio senza scopo di lucro.

Per l'impianto sportivo sito nei "campi di Cerio, l'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale ha stabilito le tariffe orarie relative ai due campi sopra menzionati.

B) Contratto di servizio

L'impianto sportivo sito ai Campi di Cerio è stato affidato dal 15/05/2019 al 14/05/2025 a una Ditta individuale che corrisponde al Comune un canone annuale pari a $\in 20.100,00$ oltre IVA al 22% e di contro incassa l'intero ammontare corrispondente al fitto orario dei due campi. La Ditta ha disdetto il contratto e quindi dalla data del 1° novembre 2023 l'impianto è chiuso al pubblico.

Funzionamento dell'impianto.

Il funzionamento dell'impianto consiste esclusivamente nella fruizione dei due campi (calcetto e padel) che vengono prenotati tramite un sistema di prenotazione gestito dall'affidatario.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, è il Settore Amministrazione.

D) Identificazione soggetto affidatario

Russo Fabio, P.IVA 09187171211

E) Andamento economico

Le entrate del servizio sono costituite dal solo corrispettivo che l'affidatario paga al Comune pari a € 20.100,00 annue oltre IVA al 22%

	2020	2021	2022
entrate	10.626,20	13.249,80	22.989,37
spese	6.023,21	7.872,26	10.401,71

Le entrate non corrispondono ai corrispettivi di cui al contratto sottoscritto , in quanto l'Amministrazione ha concesso una riduzione rispetto alla problematica del covid – 19:

F) Qualità del servizio

Il servizio ha riscosso un notevole successo anche per effetto della realizzazione del campo di Padel che ha avuto una occupazione molto consistente.

G) Obblighi contrattuali

L'obbligo dell'affidatario, oltre al pagamento del canone è quello di svolgere il servizio nel rispetto del capitolato e in particolare:

- il rispetto delle tariffe definite dall'Amministrazione;
- la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'intero complesso sportivo;
- il rispetto degli orari di apertura;

H) Vincoli

Il servizio viene espletato nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

I) Considerazioni finali

All'esito della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale, si ritiene che la gestione del servizio rispetti i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; la gestione del servizio non incide negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Anche per il futuro si ritiene di mantenere l'attuale sistema gestionale.